

**Assicurazione sulla vita, a premi ricorrenti, a vita intera
e prestazioni collegate in parte ai rendimenti di una Gestione
Separata e in parte al valore delle quote di un Fondo Interno
e con Garanzia Accessoria facoltativa**



**INTESA SANPAOLO
VITA**

**Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)**

Compagnia: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.

Prodotto: Progetta Stabilità^{Insurance}

Tipologia: contratto multiramo (Ramo Assicurativo I e Ramo Assicurativo III)

Data di aggiornamento: 20 marzo 2021. Il DIP Aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel Documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

L'impresa di assicurazione - nel seguito "Compagnia" - è **Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.**, società del Gruppo Intesa Sanpaolo e capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28.

La Sede Legale è in Corso Inghilterra, n. 3 - 10138 Torino, Italia.
Gli Uffici Amministrativi sono in Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano, Italia.
Telefono +39 02.30511 - Fax +39 02.3051.8188

Il sito internet è: www.intesasnpaolovita.it
L'indirizzo di posta elettronica certificata è: comunicazioni@pec.intesasnpaolovita.it

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. è un'impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 17260 del 15 ottobre 1987 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27 ottobre 1987.

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. è stata costituita a Bologna in data 23 dicembre 1986, è iscritta al Registro delle Imprese di Torino al numero 02505650370 e all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al numero 1.00066.

Situazione patrimoniale della Compagnia

Dati dell'ultimo bilancio d'esercizio (anno 2019) redatto ai sensi dei principi contabili vigenti:

Patrimonio netto: 3.397,34 milioni di euro, di cui:
- capitale sociale: 320,42 milioni di euro;
- totale delle riserve patrimoniali: 3.076,92 milioni di euro.

Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet della Compagnia al seguente link: www.intesasnpaolovita.it/it/chi-siamo/dati-finanziari/solvency-ii.

Di seguito alcuni dati presenti nella relazione:

Requisito patrimoniale di solvibilità (SCR)	Requisito patrimoniale minimo (MCR)	Fondi propri ammissibili a copertura del SCR	Fondi propri ammissibili a copertura del MCR	Indice di solvibilità (solvency ratio)
2.741,8 milioni di euro	1.233,8 milioni di euro	6.665,1 milioni di euro	6.268,7 milioni di euro	243%

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

Nel presente contratto la figura del Contraente (il Cliente titolare del contratto) coincide con quella dell'Assicurato (la persona sulla cui vita è stipulato il contratto). Il Contraente-Assicurato di seguito è indicato come il "Cliente".

Le prestazioni previste dal contratto sono collegate:

- in parte al rendimento di una Gestione Separata denominata **Fondo VIVADUE** (nel seguito solo Gestione Separata)
- e in parte all'andamento del valore delle quote di un Fondo Interno, scelto dal Cliente tra i seguenti: **Bilanciato Globale 25**, **Bilanciato Globale 45** e **Bilanciato Globale 70** (nel seguito solo Fondo/i Interno/i).

Il contratto prevede le seguenti prestazioni:

Prestazione Principale: prestazione in caso di decesso

In caso di decesso del Cliente, la Compagnia paga, ai Beneficiari designati, il valore complessivo dell'investimento incrementato di una percentuale variabile in funzione dell'età del Cliente alla data di decesso.

Il valore complessivo dell'investimento è dato dalla somma dei seguenti due importi:

- il capitale assicurato alla data di disinvestimento (pari al capitale rivalutato con i rendimenti della Gestione Separata, al netto del costo di gestione, tenuto conto degli effetti di eventuali operazioni di riscatto parziale e di Riallocazione Automatica)
- il controvalore delle quote detenute del Fondo Interno in vigore sul contratto alla data di disinvestimento (pari al capitale ottenuto dal disinvestimento delle quote).

La data di disinvestimento è il terzo giorno lavorativo successivo alla data di comunicazione di decesso. Se la data di disinvestimento cade in un giorno in cui il valore unitario della quota del Fondo Interno non è calcolato, l'intera operazione viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo.

L'incremento percentuale del valore complessivo dell'investimento si determina in base all'età del Cliente alla data del decesso, come descritto nella tabella:

Età del Cliente alla data di decesso	Percentuale di incremento
Pari o inferiore a 75 anni compiuti	1,0%
Superiore a 75 anni compiuti	0,1%

Prestazione Accessoria: capitale aggiuntivo in caso di decesso per infortunio

Il contratto prevede la possibilità per il Cliente di attivare, alla sottoscrizione del contratto e a fronte del pagamento di un ulteriore premio mensile, la **Garanzia Accessoria facoltativa in caso di decesso per infortunio** (nel seguito "Garanzia Accessoria") che riconosce un capitale in aggiunta alla Prestazione Principale qualora il decesso sia stato causato da infortunio ed entrambi (sia l'infortunio sia il decesso) si siano verificati durante il periodo di copertura. Tale capitale aggiuntivo è di importo prefissato e costante ed è determinato in relazione alla causa del decesso:

- 25.000,00 euro in caso di decesso causato da infortunio diverso da incidente stradale;
- 50.000,00 euro in caso di decesso causato da incidente stradale.

È prevista la possibilità per il Cliente di chiedere in corso di contratto le seguenti operazioni:

Cambio Fondo Interno

L'operazione di Cambio Fondo Interno consente al Cliente di passare dal Fondo Interno in essere sul contratto (Fondo Interno di provenienza) ad un nuovo Fondo Interno tra quelli disponibili (Fondo Interno di destinazione).

Il Cambio Fondo Interno avviene trasferendo il 100% del controvalore delle quote detenute del Fondo Interno di provenienza nel Fondo Interno di destinazione prescelto, senza modificare la parte investita in Gestione Separata.

Il Cliente può chiedere il Cambio Fondo Interno sottoscrivendo il modulo disponibile presso la Banca intermediaria del contratto e a condizione che siano trascorsi almeno 180 giorni dalla data di decorrenza del contratto.

Riallocazione Automatica

L'operazione di Riallocazione Automatica, se attivata dal Cliente, determina:

- la modifica delle percentuali di ripartizione dei premi ricorrenti (senza considerare l'eventuale premio della Garanzia Accessoria) e degli eventuali versamenti aggiuntivi tra Gestione Separata e Fondo Interno in vigore sul contratto,
- il graduale trasferimento di somme dal Fondo Interno in vigore sul contratto alla Gestione Separata sulla base di una percentuale prefissata.

Il Cliente può chiedere la Riallocazione Automatica sottoscrivendo il modulo disponibile presso la Banca intermediaria e nel rispetto dei termini previsti.

Il Cliente ha comunque la possibilità di disattivare la Riallocazione Automatica, qualora sia attivata, sottoscrivendo il modulo disponibile presso la Banca intermediaria.

Per informazioni di dettaglio sulle caratteristiche della Gestione Separata e dei Fondi Interni, la Compagnia mette a disposizione del Cliente i relativi Regolamenti sul sito internet www.intesasanpaolovita.it nella sezione "Rendimenti e Quotazioni", contenuti anche nelle Condizioni di Assicurazione.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

La Prestazione Principale in caso di decesso del Cliente è erogata senza alcuna limitazione sulle circostanze per cui si verifica il decesso e senza limiti territoriali.

La Prestazione Accessoria (Garanzia Accessoria) non opera qualora le cause d'infortunio che comportano il decesso del Cliente derivino da:

- dolo del Beneficiario
- autolesionismo o tentativo di suicidio del Cliente
- partecipazione attiva del Cliente a delitti dolosi (compiuti o tentati), sommosse o tumulti popolari
- guerra (anche non dichiarata), insurrezioni
- contaminazione biologica e/o chimica connessa - direttamente o indirettamente - ad atti terroristici
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, da accelerazione di particelle atomiche (fissione, fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili)
- abuso di alcool, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l'uso di stupefacenti, psicofarmaci o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che la prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza del Cliente
- incidenti di volo se il Cliente viaggia a bordo di deltaplani o ultraleggeri o di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota privo di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio
- uso di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (come ad esempio deltaplani, ultraleggeri, parapendio)
- uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove
- guida di veicoli e natanti a motore senza relativa abilitazione a norma delle disposizioni in vigore
- pratica di immersioni subacquee, sport aerei in genere, speleologia, alpinismo di grado superiore al 3°, arrampicata libera (free climbing), sci alpinismo, sport estremi in genere.

La Garanzia Accessoria, inoltre, non opera qualora l'infortunio che comporti il decesso del Cliente si verifichi nell'esercizio delle seguenti attività professionali:

- acrobata trapezista, artista controfigura
- aviazione civile (piloti e membri di equipaggio)
- chimico o fisico nel campo dell'energia nucleare o della fabbricazione degli esplosivi
- collaudatore di auto o motoveicoli dipendente di case automobilistiche e/o motociclistiche
- guida alpina
- addetto alle Forze armate e/o alle forze di pubblica sicurezza (in entrambi i casi limitatamente alle categorie: artificieri, imbarcati su sottomarini, paracadutisti, piloti ed equipaggi di mezzi aerei, unità speciali)
- operaio a contatto con materiale esplosivo o venefico
- operaio di aziende petrolifere su piattaforme in mare
- operaio di impianti di energia nucleare
- sommozzatore o palombaro
- speleologo
- titolare o dipendente con lavoro manuale (in cava con uso di esplosivi, in cantieri edili o in cantieri di sistemazione idraulica entrambi collocati in gallerie, pozzi e simili o che utilizzino esplosivi, in miniera).



Ci sono limiti di copertura?

Prestazione Principale: a partire dalla data di decorrenza del contratto, la Prestazione Principale in caso di decesso del Cliente è erogata senza alcuna limitazione.

Prestazione Accessoria (Garanzia Accessoria): se attivata alla sottoscrizione del contratto, il mancato pagamento di un premio (premio ricorrente mensile comprensivo del premio della Garanzia Accessoria), indipendentemente dal motivo del mancato pagamento, comporta la sospensione della Garanzia Accessoria. In tal caso la Garanzia Accessoria non è operante a partire dalle ore 24:00 della data di ricorrenza mensile dell'investimento del primo premio non pagato.

In ogni caso dopo la data di scadenza del piano di pagamento dei premi la Garanzia Accessoria si estingue e non opera più.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?

Denuncia: in caso di decesso del Cliente, per la liquidazione della Prestazione Principale, il/i Beneficiario/i deve/devono presentare:

- comunicazione di decesso del Cliente con la richiesta di pagamento firmata dai Beneficiari anche disgiuntamente tra loro;
- originale del certificato di morte del Cliente o sua copia autentica con indicazione della data di nascita;
- in presenza di categorie particolari di dati personali relativi ai Beneficiari (quali per esempio dati idonei a rilevare lo stato di salute o relativi a incapacità o infermità fisiche e/o psichiche connesse a stati giuridici come l'interdizione, l'inabilitazione o l'amministrazione di sostegno) sottoscrizione da parte dei Beneficiari dello specifico modulo di consenso al trattamento dei dati;
- originale del provvedimento o dei provvedimenti del Giudice Tutelare o sua/loro copia autentica, con il quale si autorizza chi esercita la potestà parentale/Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno a riscuotere il capitale destinato a Beneficiari minorenni o incapaci, nonché l'indicazione delle modalità per il reimpiego di tale capitale e l'esonero della Compagnia da ogni responsabilità.

Se la richiesta di pagamento fa riferimento a una designazione di Beneficiario nominativamente individuato:

- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto a conoscenza del dichiarante, il Cliente sia deceduto senza lasciare testamento;
- nel caso siano presenti disposizioni testamentarie:
 - I) atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che il Cliente sia deceduto lasciando uno o più testamenti, indicante
 - (i) gli estremi del/i testamento/i;
 - (ii) che il/i testamento/i, per quanto a conoscenza del dichiarante, sono gli unici conosciuti, validi e non impugnati;
 - II) copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione.

Se la richiesta di pagamento non fa riferimento ad una designazione di Beneficiario nominativamente individuato:

- I) nel caso in cui il Cliente sia deceduto senza lasciare testamento:
 - atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto a conoscenza del dichiarante, il Cliente sia deceduto senza lasciare testamento e quali sono gli eredi legittimi, il loro grado di parentela con il Cliente, la loro data di nascita e capacità di agire;
- II) nel caso in cui il Cliente sia deceduto lasciando uno o più testamenti:
 - atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti:
 - (i) che, per quanto a conoscenza del dichiarante, il Cliente sia deceduto lasciando testamento e che il/i testamento/i sono gli unici conosciuti, validi e non impugnati;
 - (ii) gli estremi del/i testamento/i;
 - (iii) quali sono gli eredi testamentari o in loro assenza gli eredi legittimi, il loro grado di parentela con il Cliente, la loro data di nascita e capacità di agire;
 - copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione.

Inoltre sul sito della Compagnia è reperibile un esempio di modulo, ad uso facoltativo, per facilitare la raccolta delle informazioni recante l'elenco dei documenti da presentare nonché lo schema di dichiarazione sostitutiva di atto notorio per facilitarne la compilazione.

Se attivata ed operante la Garanzia Accessoria, in aggiunta il/i Beneficiario/i deve/devono presentare in particolare:

- relazione del medico curante attestante la causa del decesso completa di anamnesi remota;
- referto autoptico (se eseguito);
- certificato di causa morte;
- in caso di decesso conseguente a causa violenta (es. incidente stradale, infortunio, omicidio o suicidio) copia del verbale dell'Autorità Giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti;
- copia della cartella clinica relativa all'ultimo ricovero (eventualmente) intervenuto tra la data del decesso e il 7° anno antecedente la sottoscrizione della polizza.

I Beneficiari possono inoltrare la richiesta di liquidazione, completa della documentazione necessaria, direttamente alla Compagnia oppure tramite la Banca intermediaria.

Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di dieci anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui il diritto si fonda.

La Compagnia è tenuta a devolvere ad un apposito Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli importi dovuti che non siano stati richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni).



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?	Erogazione della prestazione: la Compagnia pagherà quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento di tutti i documenti. Decorso tale termine, la Compagnia sarà tenuta a corrispondere agli aventi diritto, e sino alla data di effettivo pagamento, gli interessi per ritardato pagamento al tasso legale determinato secondo la legge, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non rilevanti. Ai fini dell'attivazione della Garanzia Accessoria non è prevista da parte della Compagnia la raccolta di informazioni sullo stato di salute del Cliente.



Quando e come devo pagare?

Premio	Il piano di pagamento dei premi • Durata Obiettivo: durata del piano di pagamento dei premi Il contratto prevede la corresponsione di premi ricorrenti secondo un piano di pagamento prestabilito e la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi. La durata del piano di pagamento dei premi (nel seguito "Durata Obiettivo") può essere minimo di 10 anni e massimo di 20 anni interi. La Durata Obiettivo è pertanto il periodo in cui è possibile l'investimento dei premi ricorrenti e degli eventuali versamenti aggiuntivi. • Data Obiettivo: termine del piano di pagamento dei premi Il termine del piano di pagamento dei premi è definito "Data Obiettivo". La Data Obiettivo del contratto è definita in funzione della Durata Obiettivo scelta dal Cliente. La Data Obiettivo non determina la scadenza del contratto ma definisce unicamente la data di interruzione del pagamento dei premi (sia premi ricorrenti che eventuali versamenti aggiuntivi). Raggiunta la Data Obiettivo, infatti, anche se non sarà più possibile l'ulteriore pagamento di premi, il contratto rimarrà in vigore fino al decesso del Cliente o fino al riscatto totale. • Sospensione, modifica e riattivazione del piano di pagamento dei premi Il piano di pagamento dei premi definito alla sottoscrizione del contratto non è vincolante alla prosecuzione del contratto stesso. Il Cliente, infatti, trascorsi 180 giorni dalla decorrenza del contratto può: • modificare l'importo dei premi ricorrenti fermi i limiti previsti, senza modificare la Durata Obiettivo; • sospendere il pagamento dei premi ricorrenti. Qualora sia stata attivata la Garanzia Accessoria, la sospensione del pagamento dei premi ricorrenti determina anche la sospensione della relativa copertura; • riattivare, in caso di precedente sospensione, il pagamento dei premi ricorrenti. La riattivazione dei premi ricorrenti riattiva automaticamente anche il premio dell'eventuale Garanzia Accessoria. Premi ricorrenti: il pagamento dei premi ricorrenti può essere effettuato esclusivamente con periodicità mensile; l'importo del premio ricorrente non può essere inferiore a 100,00 euro e superiore a 500,00 euro. Versamenti aggiuntivi: il Cliente può effettuare versamenti aggiuntivi sia alla sottoscrizione del contratto, tramite un versamento aggiuntivo iniziale, che successivamente trascorsi 90 giorni dalla data di decorrenza del contratto nel rispetto dei seguenti limiti: • l'importo del versamento aggiuntivo iniziale deve essere non inferiore a 100,00 euro e non superiore alla somma dei premi ricorrenti previsti per la prima annualità di contratto; • l'importo di ciascun versamento aggiuntivo successivo deve essere non inferiore a 100,00 euro. Per ogni annualità di contratto è possibile effettuare versamenti aggiuntivi per un importo massimo complessivo di 6.000,00 euro. I versamenti aggiuntivi sono possibili solo se effettuati nel corso della Durata Obiettivo anche se il piano di pagamento dei premi ricorrenti risulta sospeso. Limiti al versamento dei premi: è previsto un limite all'importo massimo che può essere "attivo" nella Gestione Separata per un unico Cliente o più Clienti collegati tra di loro anche per effetto di rapporti partecipativi. Tale importo massimo è pari a 5.000.000,00 di euro. Ripartizioni dei premi investiti: ciascun premio investito (ricorrente ed eventualmente aggiuntivo al netto dei costi applicati) è ripartito tra la Gestione Separata e il Fondo Interno, scelto dal Cliente e in vigore sul contratto, in base alle percentuali di investimento predefinite contrattualmente come di seguito descritto.
---------------	---



Quando e come devo pagare?

Premio	• Ripartizioni dei premi ricorrenti Ciascun premio ricorrente investito è ripartito secondo le seguenti percentuali di investimento predefinite: - 30% nella Gestione Separata - 70% nel Fondo Interno in vigore sul contratto. • Ripartizione dei versamenti aggiuntivi a) Versamento aggiuntivo iniziale: il Cliente può scegliere tra una delle seguenti percentuali di investimento predefinite: - 100% nella Gestione Separata - oppure 30% nella Gestione Separata e 70% nel Fondo Interno scelto alla sottoscrizione; b) Versamenti aggiuntivi successivi: ciascun relativo premio investito è ripartito secondo le percentuali di investimento predefinite previste per i premi ricorrenti: - 30% nella Gestione Separata - 70% nel Fondo Interno in vigore sul contratto. Premio per la Garanzia Accessoria Il capitale aggiuntivo previsto dalla Garanzia Accessoria è riconosciuto a fronte del pagamento di un ulteriore premio mensile di importo costante pari a 1,00 euro comprensivo di imposta, da versare con la stessa frequenza mensile dei premi ricorrenti. Si evidenzia che il premio per la Garanzia Accessoria, se attivata, non può essere pagato in maniera disgiunta dal premio ricorrente. Ne consegue che: - il premio per la Garanzia Accessoria si aggiunge al premio ricorrente mensile previsto dal piano di pagamento e può essere pagato solo nel corso della Durata Obiettivo; - il premio per la Garanzia Accessoria è soggetto agli effetti dell'eventuale sospensione e riattivazione del pagamento dei premi ricorrenti; - la copertura prevista dalla Garanzia Accessoria, fermo il pagamento del relativo premio mensile, opera unicamente nel corso della Durata Obiettivo. Il Cliente può comunque decidere, nel corso della Durata Obiettivo, di disattivare solo la Garanzia Accessoria. In caso di sopravvivenza del Cliente alla Data Obiettivo del contratto la Garanzia Accessoria si estingue e i relativi premi pagati restano acquisiti dalla Compagnia. Mezzi di pagamento dei premi Il pagamento dei premi ricorrenti, dell'eventuale premio per la Garanzia Accessoria, nel caso sia stata attivata, e degli eventuali versamenti aggiuntivi deve essere effettuato direttamente a favore della Compagnia, autorizzando l'addebito sul conto corrente bancario presso la Banca intermediaria del contratto. La data valuta di addebito al Cliente è pari alla data di investimento del premio. L'estratto conto bancario costituisce a tutti gli effetti ricevuta di pagamento (quietanza). Il Cliente può contattare il Servizio Clienti (numero verde: 800.124.124) della Compagnia per ricevere tutte le informazioni necessarie relative: - alla modalità di pagamento dei premi tramite Addebito Diretto SEPA (Sepa Direct Debit - SDD), in caso di estinzione del conto corrente di addebito presso la Banca intermediaria in cui è stato sottoscritto il contratto e qualora il Cliente intenda mantenere attivo il piano di pagamento dei premi ricorrenti nonché operante l'eventuale Garanzia Accessoria; - al pagamento con bonifico bancario da un conto corrente intestato o cointestato al Cliente, qualora il Cliente fosse impossibilitato al pagamento di eventuali versamenti aggiuntivi tramite addebito in conto corrente. In ogni caso il Cliente potrà effettuare il pagamento dei premi secondo le modalità di pagamento messe a disposizione tempo per tempo dalla Compagnia e/o dalla Banca intermediaria.
Rimborso	Non applicabile.
Sconti	Non è prevista l'applicazione di sconti sul premio da parte della Compagnia e/o da parte della Banca intermediaria.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Il contratto è a vita intera, ciò significa che il contratto dura per tutta la vita del Cliente. La data di decorrenza è il giorno in cui il contratto inizia a produrre i suoi effetti; da questa data pertanto le prestazioni del contratto sono operanti. La data di decorrenza coincide con le ore 24:00 del giorno in cui il primo premio ricorrente versato e l'eventuale versamento aggiuntivo iniziale, al netto dei costi applicati, vengono investiti in parte nella Gestione Separata e in parte in quote del Fondo Interno scelto dal Cliente. La data di investimento del premio varia in funzione della modalità di sottoscrizione del contratto: • in caso di sottoscrizione in sede (presso i locali della Banca intermediaria), la data di investimento del premio è il terzo giorno lavorativo successivo a quello di sottoscrizione del contratto, a condizione che la Compagnia abbia incassato il premio; • in caso di sottoscrizione fuori sede (in luogo diverso dai locali della Banca intermediaria), l'efficacia del contratto è sospesa per la durata di sette giorni di calendario successivi alla data di sottoscrizione del contratto (periodo di sospensiva)*. La data di investimento del premio, in questo caso, è il terzo giorno lavorativo successivo al termine del periodo di sospensiva, a condizione che la Compagnia abbia incassato il premio. • in caso di sottoscrizione tramite internet banking (con tecniche di comunicazione a distanza), la data di investimento del premio è il quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della Proposta di investimento da parte del Cliente nella sezione riservata dell'internet banking, a condizione che la Compagnia abbia incassato il premio. * Se il termine del periodo di sospensiva cade di sabato, di domenica o in un giorno di festività nazionale, tale termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Se la data di investimento del primo premio ricorrente e dell'eventuale versamento aggiuntivo iniziale, cade in un giorno in cui il valore unitario della quota del Fondo Interno non è calcolato, l'intera operazione di investimento viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo. La data di decorrenza del contratto coincide quindi con la data di investimento del primo premio ricorrente e dell'eventuale versamento aggiuntivo iniziale. È possibile posticipare la data di decorrenza del contratto. Il contratto si estingue quando si verifica uno di questi eventi: - recesso dal contratto; - decesso del Cliente; - riscatto totale del contratto.
Sospensione	Il piano di pagamento dei premi ricorrenti non è vincolante alla prosecuzione del contratto stesso e la Prestazione Principale opera in ogni caso. Con riferimento alla Garanzia Accessoria, se attivata, si evidenzia che il mancato pagamento di un premio (premio ricorrente mensile comprensivo del premio della Garanzia Accessoria), indipendentemente dal motivo del mancato pagamento, comporta la sospensione della Garanzia Accessoria. In tal caso la Garanzia Accessoria non è operante a partire dalle ore 24:00 della data di ricorrenza mensile dell'investimento del primo premio non pagato. A condizione che il numero dei premi consecutivi non pagati (premi ricorrenti mensili comprensivi del premio della Garanzia Accessoria) sia pari o inferiore a 12, il Cliente ha la possibilità di riattivare la Garanzia Accessoria effettuando il pagamento del premio di successiva scadenza senza obbligo di recuperare i precedenti premi insoluti. La Garanzia Accessoria si riattiva dalle ore 24:00 della data di ricorrenza mensile dell'investimento in cui è stato effettuato il pagamento del premio (premio ricorrente mensile comprensivo del premio della Garanzia Accessoria).



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	Non prevista.
Recesso	Il Cliente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sottoscrizione della polizza: • sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla Banca intermediaria • oppure inviando una comunicazione scritta con lettera raccomandata A/R a: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Gestione Tecnica Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano Compagnia e Cliente sono liberi da qualsiasi obbligo contrattuale dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della lettera raccomandata (fa fede il timbro postale), oppure dalle ore 24:00 della data di sottoscrizione del modulo della Banca intermediaria. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia rimborsa al Cliente: - il premio complessivamente versato, se la comunicazione di recesso perviene prima della data di investimento; - il premio complessivamente versato tenuto conto del possibile incremento o decremento del valore delle quote con riferimento alla parte di premio investito destinata al Fondo Interno, se la comunicazione di recesso perviene dalla data di investimento in poi. Esclusivamente in caso di sottoscrizione fuori sede, l'efficacia del contratto è sospesa per la durata di sette giorni di calendario successivi alla data di sottoscrizione del contratto (periodo di sospensiva)*. Di conseguenza né l'addebito né l'investimento del premio potranno essere effettuati nel periodo di sospensiva. * Se il termine del periodo di sospensiva cade di sabato, di domenica o in un giorno di festività nazionale, tale termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo. In tale periodo il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto inviando comunicazione scritta alla Banca intermediaria al seguente indirizzo: c/o Italia Transazionale Diritto di ripensamento Via Vincenzo Lamaro, 25 00173 Roma In alternativa tale diritto può essere esercitato: - sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla Banca intermediaria presso la filiale o per il tramite del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, - oppure inviando una comunicazione scritta indirizzata con lettera raccomandata A/R a: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Gestione Tecnica Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano A seguito del recesso esercitato entro il termine del periodo di sospensiva, il contratto si considererà estinto dalle ore 24:00 del giorno di ricezione della comunicazione presso Italia Transazionale oppure dalle ore 24:00 della data di sottoscrizione del modulo della Banca intermediaria o dalle ore 24:00 del giorno di ricezione in Compagnia della lettera raccomandata (fa fede il timbro apposto sulla ricevuta di ritorno).
Risoluzione	Non applicabile.



Sono previsti riscatti o riduzioni? ☒ SI ☐ NO

Valori di riscatto e riduzione	Trascorsi almeno 180 giorni dalla data di decorrenza del contratto, il Cliente può chiedere il pagamento totale (riscatto totale) o parziale (riscatto parziale) del valore di riscatto. Riscatto totale Il valore di riscatto totale è pari al valore complessivo dell'investimento dato dalla somma dei seguenti importi: • il capitale assicurato alla data di disinvestimento (pari al capitale rivalutato con i rendimenti della Gestione Separata, al netto del costo di gestione, tenuto conto degli effetti di eventuali operazioni di riscatto parziale e di Riallocazione Automatica); • il controvalore delle quote detenute del Fondo Interno in vigore sul contratto alla data di disinvestimento (pari al capitale ottenuto dal disinvestimento delle quote). Riscatto parziale La Compagnia esegue l'operazione di riscatto parziale prelevando l'importo richiesto in maniera proporzionale dalla Gestione Separata e dal Fondo Interno in vigore sul contratto secondo le percentuali di ripartizione effettive che risultano alla data di disinvestimento. La richiesta di riscatto parziale è ammessa se: • l'importo richiesto è almeno di 1.000,00 euro; • a seguito dell'operazione, il valore complessivo residuo dell'investimento è uguale o superiore a 2.500,00 euro. Si segnala inoltre che: - all'importo lordo riscattato, sia totale che parziale, viene applicato il costo di uscita; - la data di disinvestimento è il terzo giorno lavorativo successivo alla data di richiesta del riscatto. Se la data di disinvestimento cade in un giorno in cui il valore unitario della quota del Fondo Interno non è calcolato, l'intera operazione viene effettuata il primo giorno utile di valorizzazione successivo. <u>Il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore ai premi versati per effetto:</u> - dei costi applicati - del possibile andamento negativo del valore delle quote per la parte investita nel Fondo Interno. Il contratto non prevede un valore di riduzione.
Richiesta di informazioni	Per avere informazioni sul valore di riscatto, il Cliente può rivolgersi al Servizio Clienti al numero verde 800.124.124 oppure scrivere a uno dei seguenti recapiti: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Servizio Clienti Viale Stelvio, 55/57 - 20159 Milano fax + 39 02.3051.8188 e-mail: servizioclienti@pec.intesasanpaolovita.it



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a un Cliente di età compresa tra 18 e 65 anni e residente in Italia, con esigenze assicurative, che è interessato a costituire, tramite un piano di versamenti, un capitale da destinare ai Beneficiari designati in caso decesso oppure un capitale riconosciuto in caso di riscatto totale o parziale.

Il prodotto prevede un investimento diversificato che:

- da un lato consente di usufruire della garanzia di una parte del capitale investito in qualsiasi momento
- dall'altro consente di usufruire, accettando l'esposizione di una parte anche rilevante dell'investimento ai rischi connessi alla variabilità dei mercati finanziari, di un rendimento potenzialmente significativo.



Quali costi devo sostenere?

Le informazioni dettagliate sui costi del contratto sono riportate nel Documento contenente le informazioni chiave (KID).

In aggiunta rispetto alla rappresentazione dei costi riportata nel Documento contenente le informazioni chiave (KID), di seguito si riportano tutti i costi del contratto.

- **Costi di ingresso: costi applicati sui premi versati**

La Compagnia applica un costo su ogni premio ricorrente versato e sugli eventuali versamenti aggiuntivi (compreso l'eventuale versamento aggiuntivo iniziale) pari all'1,00%.

Ciascun premio ricorrente versato e ciascun eventuale versamento aggiuntivo al netto del suddetto costo costituisce il relativo premio investito.

- **Costi di uscita: costi applicati in caso di riscatto**

Il costo applicato in caso di riscatto totale o di riscatto parziale varia in base al periodo di tempo trascorso tra la data di decorrenza del contratto e la data di disinvestimento, come indicato nella seguente tabella.

Periodo di tempo trascorso	Riscatto parziale	Riscatto totale
	Costo da applicare all'importo lordo riscattato	Costo da applicare all'importo lordo riscattato
Meno di 180 giorni dalla data di decorrenza del contratto	Riscatto non ammesso	Riscatto non ammesso
Dal 181° giorno di durata del contratto e fino al giorno che precede il 1° anniversario del contratto	2,00% con il minimo di 30,00 euro	2,00%
Dal giorno in cui ricorre il 1° anniversario del contratto e fino al giorno che precede la ricorrenza del 5° anniversario del contratto	1,00% con il minimo di 30,00 euro	1,00%
Dal giorno in cui ricorre il 5° anniversario del contratto in poi	30,00 euro	Non previsto

- **Premio per la Garanzia Accessoria**

È previsto un costo percentuale a titolo di spese di acquisizione e amministrazione prelevato dal premio versato, al netto dell'imposta di legge, nella misura del **15%**.

- **Costi per l'operazione di Cambio Fondo Interno**

In ciascun anno solare la prima operazione di Cambio Fondo Interno è gratuita; le operazioni successive hanno un costo fisso di 30,00 euro. L'eventuale costo è interamente prelevato dal controvalore delle quote disinvestite dal Fondo Interno di provenienza prima del trasferimento nel Fondo Interno di destinazione prescelto.

- **Costi per l'operazione di Riallocazione Automatica**

Il contratto non prevede l'applicazione di costi per l'operazione di Riallocazione Automatica.

- **Costo di gestione trattenuto dal rendimento realizzato dalla Gestione Separata**

Il costo di gestione annuo trattenuto dal rendimento annuo lordo realizzato dalla Gestione Separata è costituito dalla somma di due componenti:

Componente fissa annua	Componente variabile annua
1,30%	25% della differenza, se positiva, tra il rendimento annuo lordo della Gestione Separata e il tasso di riferimento del 3,00%

La componente variabile viene applicata solo se il rendimento annuo lordo della Gestione Separata è superiore al 3,00%.



Quali costi devo sostenere?

• Costi gravanti sui Fondi Interni

Di seguito sono indicati i costi gravanti su ciascun Fondo Interno collegato al contratto selezionabile dal Cliente.

- a) Commissione di gestione:** pari a una percentuale, espressa su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio di ciascun Fondo Interno, calcolata ad ogni valorizzazione accantonando un rateo e prelevata trimestralmente dalle disponibilità di ciascun Fondo Interno:

Fondo Interno	Commissione di gestione annua
Bilanciato Globale 25	1,30%
Bilanciato Globale 45	1,50%
Bilanciato Globale 70	1,70%

- b) Commissioni di performance gravanti sui Fondi Interni:** 20% della differenza (overperformance) tra l'incremento percentuale fatto registrare dal valore quota del Fondo Interno, nel periodo intercorrente tra l'ultima data di valorizzazione dell'anno solare precedente e l'ultima data di valorizzazione dell'anno solare di riferimento dell'incremento fatto registrare dal "parametro di riferimento" dato dal Benchmark nello stesso periodo.

- c) Remunerazione della SGR (relativa all'acquisto di OICR da parte dei Fondi Interni):** sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, in misura massima pari all'1,60% annuo degli attivi stessi. Sono previste inoltre commissioni di overperformance gravanti sugli OICR nella misura massima del 30% dell'overperformance stessa.

• Costi di intermediazione

I dati relativi alla quota parte percepita in media dall'Intermediario per ciascuna voce di costo, rappresentati nella tabella che segue, sono stati stimati sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento su un premio ricorrente medio annuo di 1.800,00 euro e sul periodo di detenzione raccomandato del prodotto di 6 anni.

Voci di costo				Quota parte percepita in media dall'Intermediario
Costi una tantum	Costi di ingresso	Costi gravanti sui premi ricorrenti		86,5%
		Costi gravanti sul premio della Garanzia Accessoria facoltativa		50,3%
	Costi di uscita (costi di riscatto)			0,00%
Costi correnti	Costi di transazione del portafoglio			-
	Atri costi correnti (costi/ commissioni di gestione*)	Gestione Separata: Fondo VIVADUE	Componente fissa	23,1%
			Componente variabile	0,0%
		Fondo Interno: Bilanciato Globale 25		30,8%
		Fondo Interno: Bilanciato Globale 45		40,0%
		Fondo Interno: Bilanciato Globale 70		47,1%
Oneri accessori	Commissioni di performance			0,00%
	Carried Interests (commissioni di overperformance)			-

* La quota parte è riferita alle sole commissioni di gestione di ciascuno Fondo Interno. Sulla componente di costo relativa agli OICR non è prevista remunerazione per l'intermediario.



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Investimento nella Gestione Separata

Il capitale assicurato derivante dalla parte dei premi investiti nella Gestione Separata viene rivalutato il 31 dicembre di ogni anno applicando il tasso di rivalutazione attribuito al contratto.

Il tasso annuo di rivalutazione è pari al rendimento della Gestione Separata - realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi che precedono l'inizio del mese antecedente quello in cui viene effettuata la rivalutazione - diminuito del costo di gestione trattenuto dalla Compagnia.

Le rivalutazioni attribuite al capitale assicurato restano acquisite in via definitiva; il tasso di rivalutazione non può risultare negativo. Per questo motivo il capitale assicurato, per tutto il tempo di permanenza nella Gestione Separata e salvo eventuali riscatti parziali, non può mai diminuire.



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Investimento nei Fondi Interni

Il valore unitario delle quote dei Fondi Interni collegati al contratto, nelle quali è convertita una parte dei premi investiti in base alla scelta del Cliente, è determinato secondo i tempi e le modalità disciplinati nei rispettivi Regolamenti.

Il valore delle quote dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione, pertanto il contratto comporta rischi finanziari riconducibili all'andamento del valore delle quote.

Per la parte di investimento nel Fondo Interno, la Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo, di conseguenza il Cliente si assume il rischio che deriva dal possibile andamento negativo del valore delle quote. Il controvalore delle quote riconosciuto dalla Compagnia in caso di decesso del Cliente o di riscatto potrebbe risultare inferiore alla corrispondente parte dei premi investiti per la variabilità del valore delle quote stesse.

Sintesi dei principali rischi legati all'andamento del valore delle quote dei Fondi Interni:

- **rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura e pertanto può comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito;
- **rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale;
- **rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati;
- **rischio di cambio:** per i fondi in cui è prevista la possibilità di assumere posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il fondo stesso occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- **rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale;
- **altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Cliente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione.

Investimenti sostenibili

La Compagnia si è dotata di una politica per gli investimenti sostenibili e socialmente responsabili che integra i fattori di sostenibilità nelle proprie scelte di investimento e che gestisce i rischi derivanti dall'esposizione a tali fattori.

A tal fine la Compagnia adotta criteri di esclusione dal perimetro di investimento delle aziende ed emittenti operanti in settori "non socialmente responsabili" ed effettua un monitoraggio degli "emittenti critici" con un'elevata esposizione ai rischi di sostenibilità, che potrebbero anche avere un impatto sul rendimento del prodotto.

Per "**rischi di sostenibilità**" si intendono i rischi connessi a un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.

Per maggiori informazioni si rinvia alla specifica sezione Sostenibilità del sito web della Compagnia www.intesasanpaolovita.it.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'IVASS o CONSOB	In caso di esito insoddisfacente del reclamo o in caso di assenza di risposta o di risposta tardiva da parte della Compagnia è possibile rivolgersi all'Autorità di Vigilanza competente in materia: IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax: 06.42133206 PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it Ovvero CONSOB via Giovanni Battista Martini n. 3 - 00198 Roma Info su: www.consob.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il tentativo di mediazione costituisce condizione per poter procedere con una causa civile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

Negoziazione assistita (facoltativa)	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://www.ec.europa.eu/fin-net). Per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra un consumatore residente nell'Unione Europea e Intesa Sanpaolo Vita relative a polizze acquistate sul sito internet della Compagnia o di Intesa Sanpaolo, è disponibile la piattaforma web "Risoluzione online delle controversie" istituita dalla Commissione Europea con il Regolamento UE n. 524/2013 accessibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. La piattaforma mette a disposizione l'elenco degli Organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra cui è possibile, di comune accordo, individuare l'Organismo a cui demandare la risoluzione della controversia. L'indirizzo di posta elettronica della Compagnia è ufficioreclami@pec.intesasnanpaolovita.it

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Di seguito si riportano le informazioni relative al regime fiscale applicabile al contratto secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento vigente alla data di redazione del presente DIP aggiuntivo IBIP. Trattamento e detraibilità fiscale dei premi Da ciascun premio versato per l'eventuale Garanzia Accessoria in caso di morte per infortunio viene trattenuta l'imposta di legge pari al 2,5%. Tali premi sono detraibili dal Cliente nella misura del 19% di una somma annua non eccedente il limite di 530,00 euro. I premi ricorrenti e i versamenti aggiuntivi non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni e non sono detraibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Tassazione delle somme corrisposte Le somme corrisposte dalla Compagnia sono soggette all'imposta sostitutiva del 26% applicata su una base imponibile determinata dalla differenza fra capitale maturato e premi versati. Poiché i rendimenti derivanti dai Titoli di Stato (ed equiparati) continuano ad essere assoggettati al 12,5%, la stessa base imponibile è ridotta proporzionalmente in funzione dei rendimenti riferibili agli investimenti in Titoli di Stato ed equiparati. L'aliquota effettiva di tassazione sarà, quindi, compresa tra il 12,5% e il 26% in base alla natura degli investimenti (Titoli di Stato o diversi) collegati al contratto. La prestazione corrisposta dalla Compagnia a seguito del decesso del Cliente riferibile alla garanzia per il caso morte, non è soggetta a tassazione. In caso di decesso del Cliente, il capitale è esente da imposta sulle successioni. Imposta di bollo Sulla parte investita in quote del Fondo Interno la Compagnia, con cadenza annuale (il 31 dicembre di ogni anno), calcola e memorizza un'imposta di bollo pari allo 0,2% del valore di riscatto della polizza. L'imposta complessivamente memorizzata verrà trattenuta solo al momento della liquidazione della polizza (decesso e riscatto). Nell'anno in cui è effettuata la liquidazione della polizza, l'imposta di bollo è calcolata proporzionalmente ai giorni trascorsi, ossia "<i>pro rata temporis</i>" (da inizio anno fino al giorno di liquidazione della polizza).
---	---

L'IMPRESA HA L'OBLIGO DI TRASMETTERE AL CLIENTE, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CLIENTE (c.d. HOME INSURANCE - AREA CLIENTI), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE IL CLIENTE POTRÀ CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.